

## REGOLAMENTO (UE) N. 225/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2011

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce se siano necessarie misure specifiche di controllo sull'esportazione di precursori di droghe dall'Unione europea. L'allegato IV del suddetto regolamento elenca, per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
- (2) In occasione della sua seconda riunione avvenuta l'8 marzo 2010, la Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti ha deciso di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della succitata convenzione. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione, ciascuna parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le sue autorità competenti forniscano alle autorità competenti del paese importatore le informazioni relative all'esportazione.

- (3) A seguito della decisione di includere l'acido fenilacetico nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite, occorre modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 per garantire che tutte le esportazioni di acido fenilacetico dall'Unione europea siano precedute da una notificazione preventiva.
- (4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>, hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all'esportazione per determinate sostanze classificate delle categorie 2 e 3. L'Afghanistan, l'Australia e il Ghana ne hanno fatto richiesta e vanno pertanto aggiunti.
- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1277/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 22, del 26.1.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 202, del 3.8.2005, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU L 95 del 9.4.2009, pag. 13.